

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6034 del 30/12/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta SPALLANZANI VINI Srl Comune di Scandiano
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6204 del 23/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trenta DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 15352/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**SPALLANZANI VINI Srl**" - Comune di **Scandiano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**SPALLANZANI VINI Srl**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Scandiano – Via Casellette n.1**, per l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di vini e mosti acquisita agli atti con prot.PG/75858 del 14/05/2019 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 29/05/2019, 22/08/2019, 6/9/2019 e 13/12/2019;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
3. conferma dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
4. Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n. 447/95);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano con atto PG/143342 del 18/09/2019;
- il parere relativo alla conformità urbanistica del Comune di Scandiano acquisito al PG/129032 in data 20/08/2019;
- nulla osta del Comune di Scandiano acquisito al PG/129032 del 20/08/2019, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di IRETI Spa n. RT012605-2019-P del 19/08/2019 che conferma quanto già formulato con parere RT001215-2018-P del 29/01/2018 di conformità per lo scarico di acque reflue industriali di cui trattasi;
- il nulla-osta acustico del Comune di Scandiano con atto PG/164508 del 24/10/2019;

Richiamato il parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con atto acquisito al prot. n. PGRE/2018/530 in data 16/01/2018 circa la compatibilità idraulica relativamente allo scarico A3;

Considerato che lo scarico denominato A1 non subisce alcuna modifica sostanziale rispetto a quanto già espresso da IRETI Spa nel precedente parere, e che la modifica riguarda lo scarico A2, in specifico la variazione che si intende apportare riguarda l'estensione dell'orario di funzionamento dell'impianto di concentrazione del mosto anche nelle ore notturne. In conseguenza di ciò la ditta dichiara che i quantitativi di acque scaricati e prelevati non subiscono grandi aumenti e rientrano nei limiti già autorizzati.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di **adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**SPALLANZANI VINI Srl**" ubicato nel comune di **Scandiano – Via Casellette n.1**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06

Rumore	Nulla-osta acustico
--------	---------------------

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2018-1165 del 7/03/2018;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D. Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D. Lgs 152/06;**
- **Allegato 4 – Nulla-osta acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SPALLANZANI VINI Srl"** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di vini e mosti nell'impianto ubicato in Comune di **Scandiano – Via Casellette n.1** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – GENERATORE DI VAPORE LUCIANI FBL90 AD OLIO COMBUSTIBILE DA 2326 Kw
 EMISSIONE N.2 – GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI MODELLO PB40 AD OLIO COMBUSTIBILE DA 2441 Kw
 EMISSIONE N.3 – GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI PVR40EU A METANO DA 2325 Kw

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **17 Febbraio 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **24 Febbraio 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore

proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE LUCIANI FBL90 AD OLIO COMBUSTIBILE DA 2326 Kw	1600	12	8	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 150 < 500 < 1700	(1)(3)
E2	GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI MODELLO PB40 AD OLIO COMBUSTIBILE DA 2441 Kw	1600	12	8	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 150 < 500 < 1700	(1)(3)
E3	GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI PVR40EU A METANO DA 2325 Kw	3040	9	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(2) (3)

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(2) I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL.

(3) Per tale emissione, trattandosi di variazione delle ore di funzionamento e tenuto conto che la stessa è già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella centrale termica E1-E2 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs.152/06 e s.m.i., ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

3) Per gli impianti di combustione generanti le emissioni E1-E2-E3, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 – 2 – 3.

- 5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'A.R.P.A. e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/75858 del 14/05/2019 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 29/05/2019, 22/08/2019, 6/9/2019 e 13/12/2019.
- 7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 10) L'A.R.P.A. esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06

La ditta presso lo stabilimento di via Casalette in comune di Scandiano svolge l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di vini e mosti. In specifico la ditta ha due capannoni, denominati rispettivamente C1 e C2 nella stessa area cortiliva di proprietà aziendale.

L'approvvigionamento idrico proviene dai pozzi P1 e P2, ad uso principalmente industriale, dotati di contatore, per una quantità indicativa di 13.800 m³/anno, con una quantità indicativa di acqua riciclata di 5.800 m³/anno.

Sono presenti due distinti punti di scarico in pubblica fognatura (A1 ed A2) delle acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento e di condensa provenienti dall'impianto di concentrazione e le acque di lavaggio.

Nello scarico A2 vengono inoltre convogliate le acque reflue domestiche (non oggetto di autorizzazione, in quanto sempre ammesse ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06, in osservanza del Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato) e le acque meteoriche dei piazzali, senza necessità di autorizzazione espressa.

Nel capannone C2 è installato un impianto di resina a scambio ionico per la produzione di mosto rettificato concentrato. A seguito delle operazioni di rettifica del mosto, le resine perderanno il loro potere di scambio ionico e si renderanno necessari un lavaggio ed una rigenerazione delle stesse. Le acque in uscita, a seguito delle suddette operazioni di lavaggio e rigenerazione, sono convogliate nello scarico A2.

Oggetto della presente modifica è l'estensione dell'orario di funzionamento dell'impianto di concentrazione del mosto anche nelle ore notturne. Questa richiesta è dettata dalla possibilità massimizzare l'utilizzo del concentratore presente nel capannone denominato C2 permettendo di differenziare la produzione e sfruttare il concentratore anche per la produzione di altri tipi di mosti concentrati già presenti come prodotti del ciclo produttivo. I quantitativi potenziali di mosto concentrato totale, in considerazione della potenzialità produttiva del concentratore esteso alle 24 ore, passerebbero da 85.000 hl/anno ad un massimo di circa 200.000 hl/anno. In via potenziale, con riferimento ai bilanci idrici degli ultimi anni del capannone C1 e il bilancio futuro previsionale del capannone C2 (allegati alla domanda di autorizzazione), i quantitativi di acque scaricati e prelevati non subiscono rilevanti aumenti all'interno dei 23000 m³/anno già autorizzati. In conseguenza a quanto sopra esposto, l'azienda chiede di proseguire senza modificare i quantitativi già autorizzati di acque di scarico in pubblica fognatura.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1 "Schema rete fognaria" allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

- 1) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 23.000 m³.
- 2) Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	4000
BOD	3500

COD	4000
Solfiti	40
Cloruri	3000
Fosforo	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

- 3) Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 4) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
- 5) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 6) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 7) E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 8) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura.
- 9) I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06.
- 10) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
- 11) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 12) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
- 13) Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, I tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

- 14) Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

- Lo scarico oggetto di autorizzazione è costituito dalle acque di raffreddamento provenienti dall'impianto di desolfurazione dei mosti utilizzato per eliminarne l'anidride solforosa e consentirne la fermentazione (indicato con la sigla A3 in planimetria).
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il Condotto Riazzona che confluisce nel Torrente Tresinaro.
- La planimetria di riferimento è la Tavola 1 "Schema rete fognaria" allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Prima dello scarico in acque superficiali, deve essere funzionante un adeguato pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
5. Deve essere effettuato 1 autocontrollo annuale delle temperature medie del corpo idrico recettore a monte e a valle del punto di immissione dello scarico, con riferimento a quanto indicato dalla tabella 3 - Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 alla voce Temperatura.
6. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
7. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni, con particolare riferimento a quella del Consorzio di Bonifica competente, di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE- SAC e Sezione Territoriale competente i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 4 – Nulla-osta acustico

Il Comune di Scandiano con atto PG/164508 acquisito in data 24/10/2019 richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia di prot.PG/143342 del 18/09/2019, esprime il proprio nulla-osta al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
2. la ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
3. la attivazione degli impianti in orario notturno è subordinata alla realizzazione delle ulteriori mitigazione acustiche in progetto;
4. l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
5. porte e portoni degli edifici di produzione dovranno essere mantenuti sempre chiusi e dovranno essere dotati di sistemi automatici di chiusura nonché procedure scritte per il personale affinché siano mantenute sempre chiuse le finestrate dei medesimi edifici;
6. predisporre un sistema temporizzato per la variazione automatica del numero di giri del ventilatore a servizio della torre di raffreddamento;
7. le pompe di travaso nell'area esterna dovranno essere utilizzate con le seguenti modalità alternative: 2 pompe fisse insonorizzate o 1 pompa fissa insonorizzata e una mobile, quest'ultima unicamente all'interno dell'area cortiliva individuata dalla previsione acustica. Tale area di utilizzo dovrà essere opportunamente delimitata e individuata con idonea segnaletica;
8. la ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire, entro 30 giorni dall'inizio della attività, un collaudo dell'impatto acustico dell'insediamento nel nuovo assetto con verifica diretta dei limiti di immissione assoluti ai recettori di confine e assoluti e differenziali presso i recettori individuati. Le misure dovranno
9. comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98. Dovrà essere misurato il livello differenziale massimo: nell'orario, nel giorno e nelle condizioni impiantistiche di maggiore disturbo per il recettore;
10. la relazione di collaudo, che dovrà comprendere anche la descrizione delle modalità, dei materiali e degli interventi adottati per il contenimento del rumore, nonché di quanto prescritto ai precedenti punti 4 e 5, redatta e firmata dal tecnico competente, dovrà essere inviata alla scrivente Arpae entro 60 giorni dalla realizzazione dell'intervento;
11. nel caso in cui dalla suddetta relazione emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di insonorizzazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.